

PREMESSA

- la Delibera di Giunta Municipale del 5/11/2013 n. 195 avente ad oggetto "atto di indirizzo- attivazione sperimentazione del servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie mediante ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 e dell' attività di supporto alla ricerca di evasione TIA/ TARES" è illegittima poiché adottata con carenza assoluta di potere ed in violazione di Legge essendo stato spogliato il civico consesso di una prerogativa prevista dalla normativa nazionale, regionale e statutaria.

- la Determinazione n. 30110 del 08/11/2013 assunta dal Responsabile del Settore Fiscalità Locale e Patrimonio attraverso la quale si è proceduto ad affidare, senza preventiva gara ad evidenza pubblica, alla Società " Studi e Servizi alle Imprese S.r.l." il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell' Ente nonché il servizio di supporto alla ricerca di evasione TIA/ TARES, è parimenti illegittima per violazione di Legge essendo stato eluso l'obbligo procedere all'affidamento del servizio previo esperimento di gara ad evidenza pubblica.

Normativa di riferimento

- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. ¹
- Legge n. 142/90. ²
- Statuto del Comune di Piazza Armerina. ³;
- Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446.;
- Art. 97 Cost.

1

recante il "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali (TUEL)

2

come introdotto dall'art. 1 della L.R. n. 48/91 modificato dall'art. 26 della L.R. n. 7/92, art. 78 L.R. n. 10 del 12/01/1993, art. 45 L.R. n. 26/93 e art. 2, comma 3, L.R. 08/01/1996 n. 4.

3

approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 110 del 10/8/1994 e ss mm.

- Art. 57, comma 2 lett. c) D.Lgs. n. 163/2006.

II MOTIVO

- **che** il Consiglio di Stato ⁴ ed i Tribunali Amministrativi Regionali ⁵ hanno stabilito che l'affidamento ad una società privata del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie, costituisce un'attività di servizio pubblico;
- **che** a norma dell' **art. 42 comma 2, lettera e)** ⁶ TUEL il Consiglio comunale ha competenza relativamente all'adozione dei seguenti atti:
"organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione";
- **che** i Giudici amministrativi hanno, a più riprese, ribadito che la decisione circa la modalità di gestione del servizio di riscossione delle entrate comunali, nonché la conseguente determinazione di indire una procedura negoziata per la scelta del soggetto incaricato del servizio stesso, costituiscono senz'altro una scelta di organizzazione del servizio pubblico di riscossione che rientra, dunque, nell'ambito delle competenze attribuite ex lege al Consiglio comunale ⁷;
- **che** l'**art. 20 comma 2 lettera f) Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 26** ⁸ stabilisce che il Consiglio ha competenza ad adottare i seguenti atti fondamentali:

4

Sez. V, Sentenza 27-10-2014, n. 52847; Sez. V, 1 luglio 2005, n. 3672.

5

T.A.R. Sicilia Catania, sez. III n. 621/2010; T.A.R. Lombardia, Brescia Sez. II, Sent., 03-06-2011, n. 826.

6

lettera così modificata dal comma 12 dell'art. 35 l. 28 dicembre 2001 n. 448.

7

[Consiglio di Stato, Sentenza n. 5284/2014](#)

8

[...] l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione, l'assunzione diretta dei pubblici servizi la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi e la partecipazione dell'ente a società di capitali;

– **che** dette competenze ed attribuzioni sono confermate dallo **Statuto Comunale di Piazza Armerina** ⁹;

– **che** l'**art. 28 comma 1 bis** dello Statuto comunale recita:

“Il Consiglio Comunale ha competenze esclusive per l'adozione dello Statuto, dei Regolamenti e degli altri atti stabiliti al comma 2 dell'art.32 della Legge 142/90 e alla Legge Regionale di recepimento n. 48/91 la L.R. n.30/2000 e successive modificazioni, attraverso le quali competenze esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa del Comune”;

– **che** l'**art. 32 comma 2 lett. f) Legge n. 142/90** prevede che il Consiglio comunale ha competenza ad adottare i seguenti atti:

“l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione”;

- **che** il dettato normativo trova indubbia conferma nella elaborazione giurisprudenziale:

che ha sostituito l'art. 29 legge regionale 6 marzo 1986, n. 9

9

approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 110 del 10/8/1994 modificato con atto del Consiglio Comunale n.160 del 29/11/1994; con atto del Consiglio Comunale n. 58 del 09/07/2001; con atto del Consiglio Comunale n. 59 del 29/07/2002

“ Ai sensi dell'art. 32 comma 2 lett. f), Legge 8 giugno 1990 n. 142, appartiene alla competenza esclusiva del Consiglio comunale, in quanto organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, il potere di deliberare in ordine all'assunzione diretta dei pubblici servizi, tra i quali rientra, certamente, la riscossione dei tributi”¹⁰;

- **che** il T.A.R. Sicilia Palermo¹¹ ha conclamato che, in difetto di una decisione del consiglio comunale tra assunzione diretta e affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi, sussiste vizio di incompetenza sulla decisione dirigenziale.

II MOTIVO

- **che** i modelli organizzativi dell'attività di accertamento liquidazione e riscossione dei tributi ed entrate patrimoniali degli Enti Locali sono elencati e disciplinati dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446¹²;

10

T.A.R. Lazio, 14-11-2001, n. 9349

11

Sez. II, 14 giugno 2003, n. 1037

12

“ I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore; 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la Società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla; 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2)

- **che** la citata norma al comma 5 lett. b) n. 4, subordina l'esternalizzazione del servizio di accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate alla preventiva gara ad evidenza pubblica nella scelta del concessionario cui affidare il servizio;

che la Deliberazione di Giunta Municipale e la successiva Determinazione hanno affidato in concessione, per un importo stimato di € 39.130,00, alla Società "Studi e Servizi alle Imprese s.r.l.", il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie

- ed extratributarie mediante ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n. 639/1910 senza provvedere ad espletare apposita gara ad evidenza pubblica;
- **che** siffatta omissione è giustificata in termini di estrema urgenza a provvedere;
- **che** il requisito dell'urgenza costituisce deroga al principio generale della gara ad evidenza pubblica;
- **che** ai sensi dell'**art. 57, comma 2 lett. c) D.Lgs. n. 163/2006** ¹³, le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara [...] quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti;
- **che** tanto la Delibera di Giunta Municipale n. 195/2013 del 5/11/2013 quanto la successiva Determinazione n. 30110 del 08/11/2013 del Responsabile del Settore Fiscalità Locale, fanno esplicito riferimento al

della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di **procedura ad evidenza pubblica**.

13

così modificato dall'art. 34, comma 3, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

D.L. 08/04/2013 n.35, convertito in legge del 06/06/2013 n.64 ¹⁴ che ha, di fatto, prorogato sino al 31.12.2013 il previgente sistema di riscossione sia volontaria che coattiva delle entrate tributarie locali, affidato per conto dell' Ente, alla Società Riscossione Sicilia S.p.A. (gruppo Equitalia S.p.a.);

- **che** a decorrere dal 08/06/2013 - data di entrata in vigore della Legge 64/2013 - il Settore comunale competente avrebbe dovuto attivare i necessari ed indefettibili atti per l'espletamento della gara ad evidenza pubblica;
- **che** detta omissione, derivante da carenza di adeguata programmazione nonché inerzia, non può essere successivamente motivata in termini di urgenza per giustificare l'affidamento diretto del servizio alla Società S.S.I. s.r.l.;
- **che**, infatti, non sussistono i presupposti logico giuridici per invocare l'operatività dell'art. art. 57, comma 2 lett. c) D.Lgs. n. 163/2006 poiché trattasi di evento che assume i caratteri di assoluta prevedibilità;

che la Giurisprudenza amministrativa

¹⁵ ha più volte ribadito che l'urgenza, quale requisito giustificante l'affidamento diretto, non possa essere invocato quando derivi da circostanze contingibili, prevedibili e imputabili (anche per ritardo di attivazione dei procedimenti) alla stazione appaltante ovvero addebitabile

- all'amministrazione per carenza di adeguata organizzazione o programmazione nonché per sua inerzia o responsabilità;
- **che** la Determinazione n. 30110 del 08/11/2013 del Responsabile del Settore Fiscalità Locale e Patrimonio affida il servizio di riscossione delle

14

in Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2013)

15

Cons. Stato, sez. V - 10 settembre 2009 n. 5426 e Cons. Stato sez. V - 10 novembre 2010 n. 8006.

entrate tributarie e patrimoniale alla Società S.S.I. s.r.l. in sperimentazione per il periodo di un anno¹⁶;

- **che** è ampiamente trascorso il termine finale del 31/12/2014, sicché la concessione dell' Ente con la Società S.S.I. s.r.l. deve ritenersi scaduta;
- **che** nelle more della scadenza del termine finale non si è, tuttavia, proceduto a bandire la gara ad evidenza pubblica;
- **che** la trasparenza dell'azione della P.A. costituisce principio immanente nell'ordinamento amministrativo in grado di "finalizzare" il c.d. perseguimento dell'interesse pubblico - ex art. 97 Cost. - concetto che, nelle procedure di gara, coincide con l'altro principio cogente della pubblicità, imparzialità, concorrenza di derivazione comunitaria e par condicio allo scopo di affidare lavori e/o acquisire servizi o forniture in un mercato libero, aperto e competitivo.
- **che** il codice dei contratti pubblici nel definire le procedure di aggiudicazione (procedure aperte, ristrette, dialogo competitivo, negoziate) considera la trattativa diretta (negoziata, senza gara) una formula marginale rispetto alla procedura aperta tale da richiedere oggettive giustificazioni ed un articolata motivazione (ovvero la dimostrazione dell'unicità del fornitore), pena la violazione dei principi citati.¹⁷
- **che** l'omissione, rappresentata dal mancato svolgimento della gara ad evidenza pubblica prescritta dalla legge per l'individuazione del contraente privato - omissione cui deve equipararsi l'espletamento meramente apparente delle formalità previste dalla legge - comporta la nullità del contratto per contrasto con norme imperative¹⁸.

16

Dal 11/11/2013 al 31/12/2014 come indicato dalla delibera di Giunta municipale del 5/11/2013 n. 195.

17

TAR Puglia, Lecce, sez. III, 29.1.2010, n. 372; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 31.7.2009, n. 1107.

18

Per quanto affermato **si ritengono illegittime** la Delibera di Giunta Municipale del 5/11/2013 n. 195 e la la Determinazione n. 30110 del 08/11/2013 assunta dal Responsabile del Settore Fiscalità Locale e Patrimonio